

COMUNICATO Protocollo n: 2046 del 17 novembre 2021	NUMERO: 48 ANNO SPORTIVO: 2021/2022
PROPONENTE Settore Giustizia	
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI Organi Centrali e Periferici	
OGGETTO Campionato Serie A1 Maschile	
ABSTRACT Decisione Giudice Sportivo Nazionale ricorso HC Bondeno	
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO Ufficio Giustizia novelli@federhockey.it 0683751104	
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	



Il Giudice Sportivo Nazionale a scioglimento della riserva relativa alla gara di Serie A1 Maschile prato girone b) H.C. Bondeno – Cus Pisa del 06.11.2021 in data 17.11.2021 ha così deciso:

1. visto il ricorso presentato in data 10.11.2021 dal sodalizio H.C. Bondeno avverso il risultato della gara H.C. Bondeno – Cus Pisa di cui al CU n. 41 del 09.11.2021, con il quale si chiede l'annullamento della gara e la ripetizione della stessa per errore tecnico arbitrale. Secondo il sodalizio ricorrente durante l'esecuzione di un tiro di angolo corto, concesso al H.C. Bondeno al termine dell'ultimo quarto di gioco, subito dopo il suono della sirena di tempo scaduto il Direttore di Gara localizzato nell'area in cui il corto era in esecuzione dava il triplice fischio di fine gara mentre la pallina era ancora nell'area di tiro nel momento in cui un proprio giocatore stava colpendo la pallina stessa. Il tutto in violazione dell'art.13.5 del Regolamento dell'Hockey Outdoor 2019;
2. visti i supplementi di referto chiesti agli Ufficiali di Gara, preso atto che sia i Direttori di Gara che il DTC confermano che nel momento in cui l'arbitro emetteva il primo dei tre fischi di fine gara la pallina era ancora all'interno dell'area di tiro nello stesso istante in cui veniva colpita dal giocatore del sodalizio H.C. Bondeno e solo durante il terzo dei tre fischi la pallina attraversava la linea di fondo campo.

Per quanto sopra esposto, Questo Giudice Sportivo Nazionale ritiene meritevole di accoglimento il ricorso del sodalizio H.C. Bondeno per i seguenti motivi:

- 1) è stato confermato dagli stessi Ufficiali di Gara che nel momento del primo dei tre fischi di chiusura dell'incontro la pallina si trovava ancora nell'area di tiro ed era in possesso del giocatore del sodalizio H.C. Bondeno, e conseguentemente con tale fischio deve ritenersi interrotta l'azione di gioco e non il termine della gara non essendosi ancora realizzate le fattispecie previste per la chiusura dell'incontro dalle "Regole dell' Hockey Outdoor" 2019, in vigore dal 24.09.2019, al termine di un tiro di angolo corto a tempo scaduto;
- 2) che le "Regole dell' Hockey Outdoor" 2019 al n. 7.1 prescrivono " *La palla si considera uscita quando oltrepassa completamente le linee laterali o di fondo*", al n. 11.6 lett. i. recitano che gli arbitri fischiano per " *arrestare la partita per ogni altra ragione e riprenderla*" e lett. j. " *indicare , se necessario, che la palla è uscita completamente dal terreno di gioco*", al n. 6.5 prescrivono che " *Si esegue un bully per riprendere la partita qualora il tempo o il gioco siano stati interrotti per un infortunio o per ogni altra ragione ma nessuna punizione sia stata concessa*", che n.13.5 prevedono che " *il tiro di angolo corto si considera terminato quando :.... d) la palla viene giocata oltre la linea di fondo e non viene concesso un tiro di angolo corto*" e ancora " *Se il gioco viene arrestato durante l'esecuzione di un tiro di angolo corto nel prolungamento del tempo alla fine di un quarto e un bully sarebbe stato diversamente accordato, il tiro di angolo corto deve essere nuovamente eseguito*", è quindi evidente che dal combinato disposto delle regole di gioco che : **a)** il fischio dell'arbitro durante un'azione di gioco comporta comunque l'arresto della stessa ; **b)** che il triplice fischio di fine gara deve essere chiaramente inteso errore dell'arbitro, in quanto l'azione di angolo corto non si era ancora conclusa poiché la pallina al momento del primo dei tre fischi si trovava ancora all'interno dell'area di tiro e non aveva oltrepassato la linea di fondo campo; **c)** che in caso di errore nella fischiata, che non comporta la concessione di alcuna punizione come nella fattispecie odierna, l'azione deve essere ripresa con un bully sempre che non ci si trovi durante l'esecuzione di un tiro di angolo corto nel prolungamento di uno dei quattro tempi come nel caso specifico oggetto di ricorso, per il quale è invece prevista la ripetizione dell'angolo corto stesso.

Pertanto il Direttore di Gara, a seguito dell'errore di aver anticipato il triplice fischio di fine partita mentre attendeva che la palla oltrepassasse la linea di fondo campo, avrebbe dovuto concedere un nuovo tiro di angolo corto anziché dichiarare terminata la gara stessa.

P Q M

Il Giudice Sportivo Nazionale, in accoglimento del ricorso proposto dal sodalizio H.C. Bondeno, annulla il risultato della gara di Serie A1 Maschile prato girone b) H.C. Bondeno – Cus Pisa del 06.11.2021, di cui al CU n. 41 del 09.11.2021 e dispone la ripetizione della stessa in data da stabilirsi a carico del SAN.
Ordina la restituzione della tassa ricorso in favore del sodalizio H.C. Bondeno.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Fto Dott. Davide Labriola

Per la pubblicazione
Roma, 17 novembre 2021

Il Segretario Generale
Cinzia Profeta

